

Il Ministero della salute, inoltre, essendo attualmente il settore degli integratori alimentari di competenza normativa comunitaria, ha avviato, in conformità alle vigenti regole, una procedura comunitaria per pervenire all'adozione di una lista di vegetali il cui uso deliberato negli integratori alimentari dovrebbe essere escluso. Un primo elenco alla base di questa proposta è accessibile sul sito web del Ministero della salute «www.ministerosalute.it». Le aziende e chi altri siano in possesso di dati che possano portare ad una riconsiderazione di un tale orientamento sono invitati a trasmetterli al Ministero della salute, Direzione generale sanità veterinaria e alimenti, Ufficio XII.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A12548

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. 67.

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Ai direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli enti di patronato

Alla Corte dei conti - Ufficio di coordinamento delle sezioni regionali di controllo

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le politiche previdenziali

Alla direzione centrale per la segreteria del consiglio di amministrazione - Organi collegiali e affari generali

Ai dirigenti generali centrali e compartimentali

Ai coordinatori delle consulenze professionali

1. Premessa.

Com'è noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.

In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito, il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.

L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo all'acquisizione ed alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative e, di conseguenza, procede al subentro nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti delle amministrazioni statali che, ad oggi, sono ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.

Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, è necessario che l'acquisizione delle responsabilità dei relativi provvedimenti in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e conforme da parte di tutte le amministrazioni interessate, secondo le linee guida di cui alla presente circolare.

Giova ricordare che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall'INPDAP, appartenenti alle amministrazioni statali, ivi compresi le istituzioni educative e le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Si forniscono, di seguito, le modalità attuative e procedurali cui le amministrazioni statali, al fine di evitare comportamenti difformi, sono tenute a conformarsi al fine di consentire all'INPDAP di realizzare efficacemente l'obiettivo programmato.

2. Competenza e decorrenza.

L'INPDAP intende subentrare alle amministrazioni statali nell'applicazione degli istituti pensionistici (quali, ad esempio, riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione ecc.) relativi ai dipendenti sopra indicati, per le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005, nonché alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.

Entro il trentesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, ogni amministrazione interessata è tenuta a prendere contatti con l'INPDAP - Direzione centrale pensioni, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica subentropensioni@inpdap.gov.it compilando

do il prospetto di cui all'allegato I per i necessari atti d'intesa circa il subentro nella gestione delle competenze in materia pensionistica da parte di questo Istituto.

3. *Procedura organizzativa.*

Con circolare INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, e con quelle successive 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33 (disponibili sul sito www.inpdap.gov.it), sono state impartite disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004, nonché la compilazione del nuovo modello «PA 04» di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro, per i quali l'Istituto è già competente alla liquidazione delle prestazioni.

A tale riguardo si sottolinea, pertanto, che tutte le prestazioni pensionistiche relative al personale delle amministrazioni statali, a decorrere dal 1° ottobre 2005, saranno liquidate e pagate esclusivamente in modalità definitiva, senza prevedere la possibilità da parte delle amministrazioni in parola, di determinare un trattamento provvisorio.

La procedura organizzativa che consente all'INPDAP di provvedere a liquidare ed erogare il trattamento pensionistico in modalità definitiva ai dipendenti delle amministrazioni statali acquisite, si fonda, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi:

fornitura, da parte dell'amministrazione, dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a determinare l'importo della pensione, sulla base di un software fornito dall'Istituto;

acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli stessi nell'applicativo che liquida le pensioni;

elaborazione della liquidazione della pensione definitiva con trasmissione automatizzata dei dati elaborati utili per il pagamento della prestazione all'applicativo che paga e gestisce le pensioni.

4. *Predisposizione dei dati utili.*

Il dipendente è tenuto a presentare, in relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda disponibile sul sito www.inpdap.gov.it, nonché la documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede provinciale e territoriale INPDAP competente che all'amministrazione presso cui presta attività lavorativa.

L'ufficio dell'amministrazione statale, competente a fornire i dati giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, un software messo a disposizione dall'INPDAP.

I dati relativi al dipendente vengono inseriti secondo le modalità richieste dal software applicativo fornito e secondo le istruzioni impartite dalle citate circolari INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione statale avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it

L'amministrazione statale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.

5. *Ulteriori disposizioni e mobilità di personale.*

L'impiego del pacchetto applicativo INPDAP consente l'esonero da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte degli uffici competenti delle amministrazioni statali, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.

Resta inteso che sarà cura della sede INPDAP effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonché eventuale documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto informatico, controllare la congruità delle notizie trasmesse e disporre la relativa determinazione.

La sede provinciale o territoriale INPDAP effettua controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse dai dipendenti, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Al fine di non compromettere l'efficienza, la tempestività e l'adeguatezza del servizio delle sedi periferiche INPDAP, il cui carico di lavoro subirà un inevitabile appesantimento stante l'acquisizione delle nuove competenze, si prevede la possibilità di mobilità del personale dalle amministrazioni statali all'INPDAP, a seguito del trasferimento delle competenze.

Il corretto ed efficiente funzionamento della procedura organizzativa sopra descritta potrà comportare, quindi, un passaggio su base volontaria di una parte del personale qualificato e professionalizzato già operante nei diversi uffici pensioni delle amministrazioni statali, con riferimento alle esigenze manifestate dall'INPDAP ed esplicitate formalmente con ciascuna amministrazione statale negli atti di intesa di cui al punto 2 della presente circolare.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: MARCHIONE

ALLEGATO 1

PROSPETTO INFORMATIVO PER IL PASSAGGIO
DELLE COMPETENZE PENSIONISTICHE

Il presente prospetto, completo dei dati richiesti, dovrà essere inviato entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare all'indirizzo di posta elettronica: subentropensioni@inpdap.gov.it (allo stesso indirizzo di e-mail è possibile chiedere lo schema del presente prospetto in formato word).

Il prospetto è compilato a cura dell'amministrazione coinvolta nel trasferimento delle competenze pensionistiche all'INPDAP e prevede l'inserimento di elementi di conoscenza comunque utili all'Istituto.

Denominazione dell'amministrazione, con indicazione dell'indirizzo esatto

Dati identificativi del rappresentante dell'amministrazione che sottoscriverà l'intesa (capo dipartimento o direttore generale):

dott.

in qualità di

nominato con provvedimento

Indicazione di eventuali particolari norme che interessano alcuni o tutti i dipendenti dell'amministrazione che incidono sul diritto e misura della pensione e che differiscono da quelle applicate per la generalità dei dipendenti statali

Organizzazione dell'amministrazione, in particolare deve essere indicata se l'amministrazione è articolata in sedi periferiche, dislocate sul territorio nazionale

Indicazione delle eventuali sedi periferiche (ad esempio in ogni capoluogo di regione oppure in ogni capoluogo di provincia o altro)

Indicazione del numero dei dipendenti in servizio con iscrizione all'INPDAP

Indicazione dell'ufficio(i) competente(i) alla trattazione delle pratiche pensionistiche (indicare se la gestione della materia pensionistica è accentrata in un unico ufficio dell'amministrazione ovvero decentrata) e del personale addetto, anche ai fini della verifica della possibile mobilità, su base volontaria, dei dipendenti già professionalizzati in materia

Codice fiscale dell'amministrazione

04A12524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3394
Yen giapponese	139,85
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,69230
Corona svedese	8,9695
Franco svizzero	1,5403
Corona islandese	83,75
Corona norvegese	8,2575
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6893
Lira maltese	0,4322
Zloty polacco	4,1021
Leu romeno	38551

Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	38,565
Lira turca	1862000
Dollaro australiano	1,7476
Dollaro canadese	1,6424
Dollaro di Hong Kong	10,4202
Dollaro neozelandese	1,8779
Dollaro di Singapore	2,1983
Won sudcoreano	1413,87
Rand sudafricano	7,5914

Cambi del giorno 22 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3384
Yen giapponese	139,18
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,69905
Corona svedese	9,0245
Franco svizzero	1,5436
Corona islandese	83,59
Corona norvegese	8,2830
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5788
Corona ceca	30,563
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6895
Lira maltese	0,4329
Zloty polacco	4,0908
Leu romeno	37946
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	38,750